

L'Assessore Mariacristina Burgnich, sulla scorta della relazione istruttoria predisposta, riferisce quanto segue.

Con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Contestualmente, il comma 704 della citata Legge di stabilità ha abrogato l'art. 14 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201 che aveva istituito la TARES nel 2013.

La disciplina della nuova TARI è prevista nella citata Legge di stabilità nei commi da 641 a 668, nonché nei commi da 681 a 691.

Sempre per quanto attiene la TARI, il comma 683 prevede che spetta al Consiglio Comunale approvare le relative tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

La nuova tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria e il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con l'apposito regolamento comunale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Secondo tali criteri, gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

La TARI pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre componenti tributarie che costituiscono l'imposta unica comunale (IUC) e quindi introitata nel proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall'espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Le tariffe della TARI, come detto, sono determinate sulla base di quanto sancito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999 e dall'apposito regolamento comunale; in questo caso il Regolamento per la disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC) nel capitolo riferito alla tassa sui rifiuti (TARI). Si tratta delle stesse modalità che erano previste in precedenza per la Tariffa di igiene ambientale (TIA) e, dal 2013, per la TARES.

La tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi.

Le tariffe si dividono in "domestiche" per le quali, accanto alla superficie imponibile dell'abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e "non domestiche" con una

differenziazione sulla base delle stesse categorie precedentemente utilizzate per la TIA e la TARES, caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile.

Il comma 683 della citata Legge di stabilità stabilisce che spetta al Consiglio Comunale approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

Visto il Piano Finanziario redatto ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158:

Complessivamente il costo di gestione del servizio per l'anno 2019 è pari ad euro 7.728.409,51 mentre la cifra utilizzata come montante per il ruolo delle utenze è pari ad euro 6.712.258,50 compresi gli oneri per IVA sostenuti dall'ente gestore o direttamente dal Comune per i servizi affidati all'esterno e soggetti all'imposta.

Per quanto concerne la determinazione delle tariffe della tassa, oltre ai costi del piano finanziario occorre tenere conto degli altri parametri quali le superfici soggette alla tassa, la suddivisione dei costi fra costi fissi e variabili, nonché della disciplina prevista dal DPR 158/1999, della normativa provinciale in materia e delle disposizioni del regolamento comunale del tributo comprese le esenzioni e le riduzioni previste.

I costi complessivi per il servizio, come da piano finanziario, sono per euro 3.521.250,81 imputabili ai costi fissi mentre per euro 3.191.007,69 sono imputabili ai costi variabili. La suddivisione dell'incidenza percentuale dei costi, tenuto conto della quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche è fissata nel 54,20% per le utenze domestiche e nel 45,80% per le utenze non domestiche.

L'articolo 4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999 prevede che "L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali".

L'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa, pari ad euro 3.521.250,81 è suddiviso in euro 1.908.517,94 riferibili alle utenze domestiche ed euro 1.612.732,87 alle utenze non domestiche, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa, pari ad euro 3.191.007,69 è suddiviso in euro 1.729.526,17 attribuibili alle utenze domestiche ed euro 1.461.481,52 quelle non domestiche.

Per il calcolo delle tariffe delle utenze domestiche, sulla base di quanto previsto dal Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) nel capitolo riferito alla tassa sui rifiuti (TARI), nel calcolo delle tariffe della quota fissa si è tenuto conto del numero dei componenti i nuclei familiari, scaglionato da 1 a 6 e dei relativi coefficienti, delle superfici da assoggettare a tariffa al netto delle riduzioni e esenzioni previste.

Per quanto concerne le ulteriori riduzioni e esenzioni di cui al comma 660 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2014, disciplinate anche dall'art. 17.D del regolamento IUC, la normativa citata prevede che le stesse non possono eccedere il limite di spesa, a carico della fiscalità generale del comune, del 7% del costo complessivo del servizio. Per l'anno 2019 il totale delle riduzioni comporterà una spesa stimata di circa 150.000 euro, quindi ben al di sotto del limite di legge.

IL CONSIGLIO

Dato atto che contestualmente all'approvazione del Piano Finanziario è necessario procedere anche all'approvazione delle tariffe della tassa finalizzate alla copertura dei costi del servizio come desumibili dal piano finanziario;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

Vista la Legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per l'anno 2014) e in particolare i commi dal 639 al 705 nella quale è stata istituita l'imposta comunale unica (IUC) e nell'ambito di questa la componente tributaria costituita dalla tassa sui rifiuti (TARI);

Visto l'art 52 del Decreto Legislativo 446/1997;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) approvato dal consiglio comunale e in particolare il capitolo riguardante la TARI;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti

DELIBERA

1. di approvare l'allegata relazione per la determinazione delle tariffe per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e servizi, come parte integrante della presente deliberazione;

2. di applicare a partire dal 01.01.2019 le tariffe per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e servizi nelle seguenti misure:

Tabella A – Tariffa fissa per le utenze domestiche

<b>Numero componenti</b>	<b>Superficie totale</b>	<b>€/mq Parte Fissa</b>
1	854.952,00	€ 0,64251
2	808.232,00	€ 0,70228
3	477.910,00	€ 0,76205
4	375.118,00	€ 0,81435
5	93.659,00	€ 0,91894
6	36.917,00	€ 0,97124

Tabella B – Tariffa variabile per le utenze domestiche

<b>Numero componenti</b>	<b>N° utenze</b>	<b>Parte Variabile</b>
1	8.521,00	€ 46,12694
2	6.910,00	€ 76,45337
3	3.867,00	€ 97,48128
4	2.834,00	€ 106,48939
5	712,00	€ 117,14855
6	301,00	€ 152,90674

Tabella C – Tariffa fissa per le utenze non domestiche

<b>n°</b>	<b>Categorie</b>	<b>Superfici PF</b>	<b>€/mq PF</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	104.563,00	<b>0,5077</b>
2	Cinematografi e teatri	834,00	<b>0,5458</b>
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	184.029,00	<b>0,7616</b>
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	7.936,00	<b>1,1169</b>
5	Stabilimenti balneari	0,00	<b>0,00</b>
6	Esposizioni, autosaloni	36.244,00	<b>0,6473</b>
7	Alberghi con ristorante	5.884,00	<b>2,0816</b>
8	Alberghi senza ristorante	14.440,00	<b>1,3708</b>
9	Case di cura e riposo, caserme	52.401,00	<b>1,2693</b>
10	Ospedali	29.042,00	<b>1,3581</b>
11	Uffici, agenzie, studi professionali	243.978,00	<b>1,6500</b>
12	Banche ed istituti di credito	42.118,00	<b>0,7742</b>
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	94.889,00	<b>1,7897</b>
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	7.496,00	<b>1,8531</b>
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	2.929,00	<b>1,0535</b>
16	Banchi di mercato beni durevoli	8.066,00	<b>1,8277</b>
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	13.209,00	<b>1,6373</b>
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	12.769,00	<b>1,1804</b>
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	6.534,00	<b>1,3835</b>
20	Attività industriali con capannoni di produzione	85.802,00	<b>1,1677</b>
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	10.325,00	<b>1,0408</b>
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	24.306,00	<b>7,0698</b>
23	Mense, birrerie, amburgherie	1.324,00	<b>6,1559</b>
24	Bar, caffè, pasticceria	20.184,00	<b>5,0263</b>
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	25.568,00	<b>3,0335</b>
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	4.670,00	<b>2,6401</b>
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2.773,00	<b>9,1006</b>
28	Ipermercati di generi misti	13.454,00	<b>2,7289</b>
29	Banchi di mercato genere alimentari	2.040,00	<b>6,6128</b>
30	Discoteche, night club	4.553,00	<b>1,8785</b>

Tabella D – Tariffa variabile per le utenze non domestiche

<b>n°</b>	<b>categorie</b>	<b>Superfici PV</b>	<b>€/mq PV</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	104.563,00	<b>0,4607</b>

2	Cinematografi e teatri	834,00	<b>0,4916</b>
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	184.029,00	<b>0,6883</b>
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	7.936,00	<b>1,0127</b>
5	Stabilimenti balneari	0,00	<b>0,0</b>
6	Esposizioni, autosaloni	36.244,00	<b>0,5927</b>
7	Alberghi con ristorante	5.884,00	<b>1,8892</b>
8	Alberghi senza ristorante	14.440,00	<b>1,2473</b>
9	Case di cura e riposo, caserme	52.401,00	<b>1,1518</b>
10	Ospedali	29.042,00	<b>1,2375</b>
11	Uffici, agenzie, studi professionali	243.978,00	<b>1,4917</b>
12	Banche ed istituti di credito	42.118,00	<b>0,7065</b>
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	94.889,00	<b>1,6223</b>
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	7.496,00	<b>1,6757</b>
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	2.929,00	<b>0,9565</b>
16	Banchi di mercato beni durevoli	8.066,00	<b>1,6490</b>
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	13.209,00	<b>1,4805</b>
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	12.769,00	<b>1,0703</b>
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	6.534,00	<b>1,2571</b>
20	Attività industriali con capannoni di produzione	85.802,00	<b>1,0577</b>
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	10.325,00	<b>0,9425</b>
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	24.306,00	<b>6,4148</b>
23	Mense, birrerie, amburgherie	1.324,00	<b>5,5875</b>
24	Bar, caffè, pasticceria	20.184,00	<b>4,5565</b>
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	25.568,00	<b>2,7544</b>
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	4.670,00	<b>2,3878</b>
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2.773,00	<b>8,2535</b>
28	Ipermercati di generi misti	13.454,00	<b>2,4777</b>
29	Banchi di mercato genere alimentari	2.040,00	<b>6,0033</b>
30	Discoteche, night club	4.553,00	<b>1,7024</b>

Con successiva votazione

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.





























